



**REGOLAMENTO REGIONALE
PER LA COMMISSIONE CONSULTIVA
PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA
CROAS MARCHE**

Approvato nella seduta Consigliare del 14 settembre 2020

INDICE

ARTICOLO 1	Costituzione della Commissione
ARTICOLO 2	Funzionamento e compiti della Commissione
ARTICOLO 3	Compiti del Consiglio regionale
ARTICOLO 4	Riconoscimento di crediti formativi ad eventi
ARTICOLO 5	Riconoscimento delle attività
ARTICOLO 6	Esoneri
ARTICOLO 7	Convenzione e/o cooperazione con altri soggetti pubblici o privati
ARTICOLO 8	Norme Finali



**REGOLAMENTO REGIONALE
PER LA COMMISSIONE CONSULTIVA
PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA**
approvato nella seduta CROAS Marche del 14 settembre 2020

Articolo 1 - Costituzione della Commissione

1. Il Consiglio regionale istituisce la Commissione consultiva per l'autorizzazione della Formazione continua.
2. La Commissione è costituita da un minimo di 3 componenti.
3. Di norma, i suoi componenti, sono consiglieri, ma è possibile prevedere la presenza di membri esterni. I membri esterni possono essere sia iscritti, sia non iscritti all'Albo e la loro presenza può essere anche temporanea o prevista su specifiche questioni, previa delibera del Consiglio.
4. La Commissione è costituita con apposito atto deliberativo; in caso di presenza di membri esterni, devono essere esplicitati le modalità ed i motivi dell'individuazione degli stessi, previa approvazione del Consiglio.
5. Ai componenti della Commissione, si applica quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione del 2016, approvato dall'ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, con specifico riferimento agli Ordini ed ai Collegi professionali e le norme approvate dal Consiglio Nazionale in merito alla prevenzione della corruzione e della trasparenza (con particolare riguardo all'art 9 del Regolamento nazionale per la Formazione Continua).

Articolo 2 - Funzionamento e compiti della Commissione

1. La Commissione ha potere consultivo e si riunisce almeno una volta al mese e, comunque, prima di ogni seduta del Consiglio regionale.
2. La Commissione esprime il proprio parere su:
 - i crediti formativi da attribuire agli eventi realizzati nel territorio regionale e proposti dai soggetti autorizzati all'organizzazione di eventi formativi;
 - i crediti formativi da attribuire agli eventi organizzati in partenariato con i sottoscrittori di protocolli d'intesa o convenzioni con il Consiglio regionale, ivi compresa la formazione sul campo;
 - i crediti formativi da attribuire agli eventi organizzati direttamente dal Consiglio regionale;
 - le richieste ex-post di attribuzione di crediti ad attività svolte dagli iscritti;
 - le richieste di esonero degli iscritti;
 - le richieste di convenzioni e/o cooperazioni (Protocolli d'intesa) di soggetti pubblici o privati.

Articolo 3 - Compiti del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale, sentita la Commissione, delibera:
 - i crediti formativi da attribuire agli eventi realizzati nel territorio regionale e proposti dai soggetti autorizzati all'organizzazione di eventi formativi;
 - i crediti formativi da attribuire agli eventi organizzati in partenariato con i sottoscrittori di protocolli d'intesa o convenzioni con il Consiglio regionale, ivi compresa la formazione sul campo;
 - i crediti formativi da attribuire agli eventi organizzati direttamente dal Consiglio regionale;
 - i crediti formativi da attribuire alle attività svolte dagli iscritti le cui richieste siano pervenute ex-post;
 - il periodo di esonero degli iscritti che ne abbiano fatto richiesta;
 - la stipula di convenzioni e/o di protocolli d'intesa con soggetti pubblici o privati.

Articolo 4 - Riconoscimento di crediti formativi ad eventi

1. Per gli eventi formativi, l'unità di misura della formazione continua, è il credito formativo che corrisponde ad 1 ora di attività formativa, così come previsto dal successivo art. 5.
2. Saranno escluse dal conteggio, le parti non strettamente didattiche, le fasi di presentazione del corso e le verifiche dell'apprendimento, se previste.
3. Coerentemente con gli artt. 10 e 12 del Regolamento nazionale per la Formazione Continua e le relative Linee di indirizzo, il Consiglio regionale, può stabilire un contributo quale diritto di segreteria, con apposita delibera.

Articolo 5 - Riconoscimento delle attività

1. Le attività formative cui vengono attribuiti crediti formativi, si distinguono in:
 - a) attività formative di cui l'assistente sociale è fruitore;



b) attività formative in cui l'assistente sociale svolge docenza, supervisione, partecipa a momenti di studio, ecc.; attività che presuppongono preparazione, approfondimento e che esigono momenti di riflessività e che, dunque, consentono l'accrescimento di conoscenze e competenze.

2. In base a quanto previsto dal nuovo Regolamento nazionale e dalle Linee di indirizzo nazionali, per gli eventi e le attività formative, il Consiglio regionale si attiene ai seguenti parametri:

EVENTI FORMATIVI	CREDI FORMATIVI	NOTE
Corsi di formazione e aggiornamento	1 credito/1 ora	Ogni evento formativo può essere autorizzato per un massimo di 45 crediti
Corsi di perfezionamento universitario, di alta formazione, dottorati di ricerca e master	1 credito/1 ora	Ogni evento formativo può essere autorizzato per un massimo di 45 crediti
Partecipazione a seminari e convegni	1 credito/1 ora	Ogni evento formativo può essere autorizzato per un massimo di 45 crediti
ATTIVITA'	CREDITI FORMATIVI	NOTE
Partecipazione ad iniziative formative organizzate dall'ente di cui il professionista è dipendente	1 credito/1 ora	Ogni evento formativo può essere autorizzato per un massimo di 45 crediti
Partecipazione ad incontri di supervisione professionale	2 crediti, di cui 1 deontologico per ogni ora di supervisione fino a un massimo di 45 nel triennio	Si intende l'attività di un assistente sociale supervisionato da un assistente sociale supervisore
Partecipazione ad incontri individuali di supervisione professionale	2 crediti, di cui 1 deontologico per ogni ora di supervisione fino a un massimo di 45 nel triennio	S'intende l'attività di un assistente sociale supervisionato da assistente sociale supervisore
Partecipazione ad incontri di supervisione effettuati da professionisti assistenti sociali e non, rivolti a gruppi mono e/o multiprofessionali	1 credito l'ora fino ad un massimo di 45 crediti nel triennio, di cui massimo 15 deontologici nel triennio	
Supervisione professionale	1 credito l'ora fino ad un massimo di 45 crediti nel triennio, di cui massimo 15 deontologici per triennio	
Supervisore e tutor accademico di tirocinio del corso di laurea di Servizio sociale (L 39 e Corso di laurea magistrale (LM 87) e Master Supervisione dei tirocini, curriculari e di adattamento	15 crediti di cui massimo 5 deontologici per tirocinio per anno con un massimo di 45 crediti nel triennio	
Formazione sul campo, gruppi di studio e di lavoro finalizzati all'elaborazione di protocolli operativi tra servizi, gruppi di ricerca	Gruppi di studio, di miglioramento, audit: progetti di almeno 2 mesi o con minimo di 4 incontri: 1 credito formativo per 2 ore non frazionabili; progetti di ricerca di almeno 6 mesi: 10 crediti formativi; elaborazione di buone prassi o di protocolli interistituzionali e multiprofessionali: 10 crediti	
Attività di docenza universitaria	2 crediti formativi per il numero di crediti formativi universitari (CFU) assegnati	
Culture della materia/attività laboratorio	5 crediti per anno	
Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio nazionale e dai Consigli regionali	1 credito formativo e 1 deontologico per incontro, con un massimo di 30 crediti nel triennio, di cui massimo 15 deontologici nel triennio	(esclusi i consiglieri del CROAS o del CNOAS)
Incarico elettivo come consigliere del CNOAS o del CROAS	7 crediti formativi e 5 deontologici per anno	
Incarico come componente del Consiglio territoriale o nazionale di disciplina	1 credito deontologico al mese di incarico fino 12 crediti deontologici all'anno	
Svolgimento di relazioni o lezioni	3 crediti a relazione fino a un massimo di 15 nel triennio. Cumulabile con i crediti come discente, se presente almeno all'80% dell'intero evento formativo	
Partecipazione alle commissioni esami di Stato	5 crediti per ogni sessione di cui 3 deontologici	
Redazione di pubblicazioni, articoli, saggi o capitoli di libro, monografie, ecc.	Monografie e libri 15 crediti per testo Articoli e saggi pubblicati esclusivamente su riviste specializzate a rilevanza nazionale o internazionale, anche on-line (regolarmente registrate) o edite dai CROAS o dal CNOAS e da loro enti controllati (fondazioni, associazioni, ecc.): 4 crediti per articolo fino a un massimo di 12 nel triennio.	Da richiedersi nell'anno di pubblicazione. In relazione alla tematica trattata si possono attribuire crediti Deontologici

3. Rimane di competenza del Consiglio nazionale la valutazione per:

- il riconoscimento degli eventi FAD;



- il riconoscimento di crediti per questionari on-line predisposti ai fini di ricerche sulla professione di assistente sociale;
- il riconoscimento di crediti per corsi di formazione svoltisi all'estero, la cui richiesta va presentata nell'anno di svolgimento.

Articolo 6 - Esoneri

1. L'esonero avviene su istanza presentata dall'interessato al Consiglio regionale di appartenenza, utilizzando l'apposito format previsto nella piattaforma dell'Area riservata sul sito del Consiglio nazionale.
2. Nella domanda, l'iscritto autocertifica di trovarsi in una delle condizioni previste dal presente Regolamento.
3. L'autocertificazione dell'iscritto è soggetta alle norme specifiche e dovrà essere valutata anche con i controlli a campione previsti dalle vigenti norme e Regolamenti. Qualora le dichiarazioni di richiesta di esonero siano mendaci, oltre all'invito a procedere celermente alla segnalazione alle Autorità competenti, si procederà, contestualmente, alla segnalazione disciplinare al Consiglio territoriale di disciplina competente.
4. Per tutte le tipologie di esonero, (che possono riguardare i crediti deontologici e non) le istanze devono essere presentate entro 3 mesi dall'evento che costituisce impedimento alla formazione continua, in modo tale da consentire ai Consigli regionali la valutazione delle stesse.
5. I motivi degli esoneri previsti all'art. 14 del Regolamento per la Formazione continua, sono:
 - a) maternità/paternità, adozione/affido per la durata di 12 mesi;
 - b) grave malattia o infortunio;
 - c) interruzione per un periodo non inferiore a 6 mesi, dell'attività professionale o trasferimento di questa, all'estero;
 - d) altri casi di documentato impedimento derivanti da cause di forza maggiore.
6. Coerentemente con quanto previsto dalle Linee di indirizzo del Consiglio nazionale, nell'esame della richiesta, il Consiglio regionale valuta il periodo di esonero rapportandolo alla gravità ed alla specificità della situazione rappresentata. Di conseguenza l'esonero può comportare una riduzione proporzionale dei crediti formativi e deontologici cui il professionista è obbligato.

MOTIVAZIONI

ESONERO PER MATERNITA' O CONGEDO PARENTALE	
Maternità/paternità, adozione, affido	Per ogni singola gravidanza può essere richiesto l'esonero che non può superare i 12 mesi. Esonero massimo di 20 crediti di cui 5 deontologici
Gravidanza con complicanze della gestazione o in presenza di malattie preesistenti che possono aggravare la gestazione	E' legittimo richiedere l'esenzione dell'obbligo di formazione per il periodo in cui si manifestano tali complicanze, secondo quanto previsto per la malattia grave. Per ogni mese di malattia esonero di 1,67 crediti
ESONERO PER MALATTIA GRAVE O INFORTUNIO	
Esonero per malattia grave o infortunio	L'esonero viene applicato per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 60 giorni. Per ogni mese di malattia esonero di 1,67 crediti
ESONERO PER INTERRUZIONE PER UN PERIODO NON INFERIORE A 6 MESI	
Disoccupati, inoccupati, altra occupazione	Esonero max. 45 crediti formativi nel triennio. Vanno conseguiti i 15 crediti deontologici nel triennio
Pensionati	Esonero max. 45 crediti formativi nel triennio. Vanno conseguiti 15 crediti formativi nel triennio
Permanenza all'estero	Esonero dei crediti, anche deontologici, commisurato ai mesi di permanenza all'estero, non inferiore a sei mesi
Incarichi pubblici elettivi	Esonero totale in caso in cui è accertato per il periodo in cui fruiscono dell'aspettativa durante l'espletamento del mandato
ALTRI CASI	
Zone colpite da catastrofi naturali	Potranno beneficiare di esonero dall'obbligo formativo i professionisti che esercitano la loro attività in zone colpite da catastrofi naturali, o che siano stati colpiti direttamente dai suddetti eventi. Le prestazioni di volontariato di professionisti nelle zone colpite non costituiscono motivo di esonero. Esonero 1,67 crediti al mese fino ad un massimo di 6 mesi
Assistenza al coniuge/partner o figli/parenti/affini entro il secondo grado, affetti da grave malattia, riconosciuta in base alla legge 104/92, art 33 o da infortunio	Possono richiedere una proporzionale riduzione del numero di crediti per ogni mese di assistenza. Tali esenzioni sono applicabili solo per periodi congedo L. 104/92 continuativi uguali o superiori a 60 giorni. Altre situazioni Da valutare di volta in volta con il criterio di 1,67 al mese per periodi comunque superiori a 60 giorni



7. Per gli iscritti che siano affetti da malattie croniche che compromettono la generale capacità di lavorare, il Consiglio regionale può valutare una riduzione da 5 a 10 crediti annuali dell'obbligo alla formazione continua anche se l'iscritto esercita la professione.

Il numero di crediti da dedurre, viene attribuito in funzione del grado di inabilità comunicata e supportata da relativa certificazione medica.

8. Per gli iscritti che siano affetti da gravi malattie in fase acuta, il Consiglio regionale può valutare una riduzione dei crediti annuali dell'obbligo alla formazione continua, anche se l'iscritto esercita la professione. Il numero di crediti da dedurre, viene attribuito in funzione della gravità comunicata e supportata da relativa certificazione medica.

9. Per i professionisti che assistono coniuge/partner o figli o parenti di primo grado affetti da gravi malattie croniche o portatori di handicap grave, il Consiglio regionale può valutare una riduzione da 5 a 10 crediti annuali dell'obbligo alla formazione continua, anche se l'iscritto esercita la professione. Il numero di crediti da dedurre viene attribuito in funzione della gravità della malattia comunicata e supportata da relativa certificazione medica.

10. Per quanto non espressamente previsto nelle specifiche precedenti di ipotesi di esonero, il computo dei crediti da esonerare è di 5 crediti a trimestre, ovvero di 1,67 crediti al mese, con arrotondamento alla metà (per 1 mese: 2 cf, per 2 mesi: 3 cf, per 3 mesi: 5 cf). Il periodo di esonero non può essere inferiore a 60 gg. e deve consistere in un numero intero di mesi.

Articolo 7 - Convenzione e/o cooperazione (protocolli di intesa) con altri soggetti pubblici o privati

1. Il Consiglio regionale è disponibile ad attivare convenzioni e/o protocolli d'intesa con i soggetti pubblici, con gli enti che svolgono formazione, esclusivamente per i loro dipendenti o con enti di rilevanza nel settore, che promuovono la formazione gratuita o con il mero rimborso delle spese sostenute; la durata dell'accordo, coinciderà con il triennio di valutazione per gli iscritti della formazione continua, salvo le Convenzioni in essere.

2. Per i soggetti privati, il Consiglio regionale è disponibile a stipulare protocolli relativi a singoli eventi purché i soggetti privati non abbiano i requisiti per richiedere l'autorizzazione, abbiano la sede legale nel territorio regionale di competenza e dichiarino di non avere accordi in essere con altri CROAS. Nello specifico, il Consiglio è disponibile a stipulare partenariati/protocolli su singolo evento:

- qualora valuti positivamente eventi che coinvolgono più professionalità e che, alla luce della rilevanza dello stesso, ritenga opportuno prevedere forme di collaborazione; in tal caso il legale rappresentante dell'organismo o suo delegato, deve farne richiesta almeno 45 gg. prima, presentando un programma, seppur in via di definizione, mentre la data e il luogo dell'evento, devono già essere stati fissati, l'evento deve essere a titolo gratuito o con mero rimborso spese;

- qualora valuti positivamente eventi organizzati da enti pubblici o per conto di enti pubblici o da organismi per i propri dipendenti; in tal caso il legale rappresentante dell'organismo o suo delegato, deve farne richiesta almeno 45 gg. prima presentando un programma seppur in via di definizione; gli eventi devono essere totalmente gratuiti per i partecipanti.

3. Il Consiglio regionale può prevedere collaborazioni con organismi anche di piccole dimensioni; l'organizzazione degli eventi deve essere congiunta e il Consiglio regionale delegherà uno o più consiglieri a far parte della segreteria scientifica dell'evento stesso. La tempistica dell'evento sarà concordata. Gli eventi saranno, comunque, gratuiti o a mero rimborso spese per gli iscritti.

4. Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento nazionale per la Formazione continua, il Consiglio elaborerà ogni anno il Piano dell'Offerta Formativa che dovrà includere attività formative aventi per oggetto la materia deontologica e l'ordinamento professionale e dovrà contenere le indicazioni programmatiche per le azioni di sviluppo della formazione continua regionale.

La realizzazione del programma può essere realizzato di concerto tra Ordini regionali e/o con Ordini/associazioni di altre professioni o di altri enti abilitati.

Articolo 8 - Norme Finali

1. Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento regionale per la Commissione consultiva per l'autorizzazione della Formazione continua, approvato con delibera n. 30 del 13/03/2017 che, pertanto, si intende abrogato.